

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA

DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 26 MARZO 1952

(64^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GASPAROTTO

INDI

del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge :

(Approvazione)

« Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, concernente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati » (N. 2204) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

Bosco, *relatore* Pag. 830

(Seguito della discussione)

« Ratifica dei decreti legislativi: 4 settembre 1946, n. 88, concernente provvedimenti speciali per la concessione dei servizi di trasporto aereo interni e internazionali di linea; 5 settembre 1947, n. 887, concernente stanziamento, nel bilancio del Ministero delle finanze, della somma

di lire 210 milioni occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società per azioni "Ala Italiana"; 1° agosto 1947, n. 986, concernente deroga agli articoli 751 e 777 del Codice della navigazione; 2 marzo 1948, n. 211, concernente investimento di capitali stranieri in Italia » (N. 2164) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

CARBONI, *relatore* Pag. 829
PRESIDENTE 830
GIUA 830

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti di scuole elementari » (N. 1098) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE 828
FERRABINO, *relatore* 828

La riunione ha inizio alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Banfi, Boccassi, Boggiano Pico, Bosco, Carboni, Corbellini, De Luca, Fazio, Ferrabino, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Martino, Palermo, Pezzini, Platone, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Salomone, Spezzano e Varaldo.

Sono altresì presenti il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Lucifredi, e il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, senatore Raja.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

64ª RIUNIONE (26 marzo 1952)

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti di scuole elementari » (N. 1098) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari ».

Do lettura dell'articolo 3, al posto del quale, nella precedente riunione del 21 marzo 1952, il relatore, senatore Ferrabino, si era riservato di proporre un articolo 3 diversamente formulato:

Art. 3.

Gli effetti giuridici ed economici determinati dal riordinamento di carriera di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, hanno effetto dal 1° luglio 1951.

FERRABINO, *relatore*. Come i colleghi recorderanno, nella riunione precedente, furono approvati, nel nuovo testo da me proposto, i due primi articoli del disegno di legge in esame e si era deciso di sospendere la votazione di un nuovo articolo 3, riguardante la copertura dell'onere derivante dalle disposizioni già approvate, avendo la Commissione finanze e tesoro espresso il desiderio di compiere taluni accertamenti in merito alla redazione del testo di tale nuovo articolo.

Il nuovo testo dell'articolo 3, compiuti della Commissione finanze e tesoro, nel frattempo, gli accertamenti anzidetti, è stato redatto ed è il seguente:

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, di milioni 350 per l'esercizio 1951-52 e di milioni 1.500 per l'esercizio 1952-1953, si farà fronte rispettivamente con corri-

spondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52 e con riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53 ».

A chiarimento faccio presente che l'articolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro prevede un fondo per far fronte a spese stabilite da alcuni provvedimenti legislativi approvati durante il periodo in cui il bilancio del Ministero anzidetto per l'esercizio 1952-53, presentato al Parlamento, non ancora da esso è stato approvato.

Ritengo pertanto che la Commissione possa procedere a votare l'articolo 3 nel nuovo testo proposto e il disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 3 nel nuovo testo proposto dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo seguente testo complessivo:

Art. 1.

Il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 6. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'attribuzione dello stipendio dei gradi 11°, 10°, 9° e 8° da conferirsi ai termini del precedente articolo 5, si tiene altresì conto:

a) della eventuale eccedenza del servizio successivo al periodo di prova rispetto ai periodi di servizio richiesti all'articolo 3 per la assegnazione al grado;

b) delle maggiorazioni di anzianità già riconosciute e da riconoscersi per i servizi di insegnante elementare non di ruolo anteriori al 1° ottobre 1942 ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 157 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606;

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

64ª RIUNIONE (26 marzo 1952)

c) delle maggiorazioni per i servizi e le benemerienze di guerra previsti dalle disposizioni in vigore ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1952 la carriera del personale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, si svolge dal grado 12° al grado 8°. Ferma restando la permanenza nei gradi 12°, 11° e 10° prevista dall'articolo 3 del suddetto decreto legislativo, la promozione al grado 8° ha luogo dopo 13 anni di permanenza al grado 9°.

Il personale di cui all'articolo 1 del suddetto decreto legislativo che, in servizio al 1° aprile 1952, abbia alla stessa data compiuto 13 anni di permanenza nel grado 9°, è inquadrato nel grado 8° con lo stipendio iniziale, qualunque sia l'eventuale maggiore permanenza raggiunta nel grado 9° medesimo, decorrendo dall'anzidetta data del 1° aprile 1952 i periodi di servizio prescritti dalle vigenti disposizioni per l'attribuzione degli aumenti di stipendio previsti per il grado 8°.

Il personale di cui all'articolo 1 del suddetto decreto legislativo che al 1° aprile 1952 abbia una permanenza nel grado 9° inferiore agli anni 13, consegue la promozione al grado 8° dalla data in cui, a norma del primo comma, raggiunga i 13 anni di permanenza nel grado 9°.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, di milioni 350 per l'esercizio 1951-1952 e di milioni 1500 per l'esercizio 1952-53, si farà fronte rispettivamente con corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52, e con riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica dei decreti legislativi: 4 settembre 1946, n. 88, concernente provvedimenti speciali per la concessione dei servizi di trasporto aereo interni e internazionali di linea; 5 settembre 1947, n. 887, concernente stanziamento, nel bilancio del Ministero delle finanze, della somma di lire 210 milioni occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società per azioni "Ala Italiana"; 1° agosto 1947, n. 986, concernente deroga agli articoli 751 e 777 del Codice della navigazione; 2 marzo 1948, n. 211, concernente investimento di capitali stranieri in Italia » (N. 2164)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica dei decreti legislativi: 4 settembre 1946, n. 88, concernente provvedimenti speciali per la concessione dei servizi di trasporto aereo interni e internazionali di linea; 5 settembre 1947, n. 887, concernente stanziamento, nel bilancio del Ministero delle finanze, della somma di lire 210 milioni occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società per azioni "Ala Italiana"; 1° agosto 1947, n. 986, concernente deroga agli articoli 751 e 777 del Codice della navigazione; 2 marzo 1948, n. 211, concernente investimento di capitali stranieri in Italia ».

CARBONI, *relatore*. Nella riunione precedente, del 7 marzo 1952, la discussione sul presente disegno di legge fu sospesa per l'assenza del rappresentante del Governo. Noto che anche oggi il rappresentante del Ministero della difesa non è presente, per cui ritengo che non sia opportuno riprendere la discussione del provvedimento in esame. Approfitto, comunque, dell'occasione per chiedere che la Commissione inviti ad intervenire a questa discussione il senatore Caron, il quale è Presidente di una Commissione parlamentare, di nomina governativa, che ha l'esplicita missione di indagare le condizioni in cui attualmente si trova l'aviazione civile e di proporre i necessari rimedi per promuovere un risveglio di questo importante ramo dell'attività nazio-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

64^a RIUNIONE (26 marzo 1952)

nale. L'intervento del senatore Caron servirà senza dubbio a meglio orientare la Commissione nell'esame di questo disegno di legge che ha senza dubbio importanti riflessi economici, oltre che giuridici.

PRESIDENTE. Ritengo che la proposta fatta dal relatore sia quanto mai opportuna, data la particolare competenza che il senatore Caron ha in materia, appunto nella sua qualità di presidente della Commissione a cui ha fatto cenno il relatore stesso. Si aggiunga inoltre che l'argomento è di una importanza eccezionale, perchè riflette la possibilità di resurrezione della nostra aviazione civile, le cui condizioni oggi purtroppo non sono quelle che tutti gli Italiani desiderano.

GIUA. Mi associo alla proposta dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti la proposta testè fatta dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad una prossima riunione.

Presidenza del Presidente SALOMONE

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, concernente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati » (N. 2204) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488,

concernente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati ».

Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, è ratificato.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bosco.

BOSCO, *relatore*. Il disegno di legge che siamo chiamati ad esaminare riguarda la ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, concernente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati.

Il decreto legislativo in parola riguarda in sostanza la riammissione in carriera dei funzionari allontanati per cause esclusivamente politiche durante il periodo fascista e la ricostruzione delle loro carriere. Esso ha già avuto piena e completa attuazione, per cui la Camera dei deputati ne ha approvato la ratifica senza apportarvi modificazioni. Altrettanto io propongo di fare, come relatore, alla Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui già è stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,30.